

TESTO COORDINATO E COMMENTATO – DISTRIBUTORI STRADALI DI G.P.L.

Testo coordinato con chiarimenti e commenti a cura dell'autore (in corsivo rosso).⁽¹⁾ In blu sono riportate le modifiche introdotte dal DM 3 aprile 2007, in blu grassetto le modifiche introdotte dal DM 23 settembre 2008, in azzurro le modifiche introdotte dal DM 31 marzo 2014.

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), gli "impianti di distribuzione carburanti", sia liquidi che gassosi e di tipo misto, sono ricompresi al **punto 13**.

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; <i>contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi</i>			
13	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	<i>Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C</i>	Solo liquidi combustibili	tutti gli altri
	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			tutti

D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340

Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione (Coordinato con le modifiche ed integrazioni introdotte dal DM 3 aprile 2007⁽²⁾, dal DM 23 settembre 2008⁽³⁾ e dal DM 31 marzo 2014⁽⁴⁾).

(G.U. n. 282 del 4-12-2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; **Visto** l'articolo 23 del regio decreto-legge 2/11/1933, n. 1741, convertito dalla legge 8/2/1934, n. 367, sugli oli minerali e carburanti, in relazione all'articolo 2 della legge 23/2/1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'articolo 9 della legge 21/3/1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatto; **Visto** la legge 27/12/1941, n. 1570; **Visto** l'articolo 1 della legge 13/5/1961, n. 469; **Visto** l'articolo 2 della legge 26/7/1965, n. 966; **Visto** il dPR 27/4/1955, n. 547; **Visto** il decreto legislativo 19/9/1994, n. 626; **Visto** il progetto di regola tecnica approvato dal CCTS per la prevenzione incendi di cui all'articolo 10 del dPR 29/7/1982, n. 577; **Visto** l'articolo 11 del citato dPR 29/7/1982, n. 577; **Visto** il dPR 12/1/1998, n. 37, che approva il regolamento di prevenzione incendi; **Visto** il decreto legislativo 11/2/1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo

¹ Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I.

² Le modifiche e integrazioni apportate all'allegato A dal DM 3/4/2007 riguardano gli impianti realizzati dopo il 27/5/2007, ovvero quelli esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 mc. I progetti presentati ai Comandi VVF prima dell'entrata in vigore del DM 3/4/2007 sono esaminati con riferimento alla previgente normativa di prevenzione incendi. Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del DPR 340/2003 (19/12/2003) resta confermato il termine di adeguamento alle disposizioni del Titolo III dell'allegato A (Lettera circolare prot n. P721/4106/1 sott. 38 del 5/6/2007).

³ Art. 1. del DM 23/9/2008. Modifiche all'allegato A del D.P.R. n. 340/2003: 1. Al fine di disciplinare le modalità di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi, e fermo restando il divieto di erogazione contemporanea da un unico apparecchio di distribuzione multiprodotto di carburanti liquidi con G.P.L. o gas naturale, nonché di G.P.L. con gas naturale, all'allegato A del D.P.R. 24/10/2003, n. 340, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.

⁴ DM 31 marzo 2014: Modifiche ed integrazioni all'allegato A al DPR 24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione (GU n. 83 del 9-4-2014). Entrata in vigore: 9-5-2014.

8/9/1999, n. 346; **Ritenuto** di dover modificare ed aggiornare la vigente normativa di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione; **Visto** l'articolo 17, comma 1, della legge 23/8/1988, n. 400; **Udito** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 25/8/2003; **Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10/10/2003; **Sulla proposta** del Ministro dell'interno;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli impianti di nuova realizzazione, disciplinati al Titolo II dell'allegato A che forma parte integrante del presente regolamento. Sono equiparati a questi ultimi gli impianti esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 m³.

2. Gli impianti esistenti, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m³, devono essere adeguati⁽⁵⁾ a quanto previsto al Titolo III dell'allegato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento⁽⁶⁾. Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui al Titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai suddetti lavori di modifica.⁽⁷⁾ Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15 dell'allegato A, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2. Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi, allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione sono realizzati e gestiti secondo la regola tecnica di cui all'allegato A, in modo da garantire i seguenti obiettivi:

- a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di G.P.L., di incendio e di esplosione;
- b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto;
- d) ridurre la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi, contribuendo in tal modo a ridurre il traffico stradale di merci pericolose;
- e) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3. Ubicazione dell'impianto

1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione non possono sorgere:

- a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densità della edificazione esistente, nel raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 3 dell'allegato al presente decreto, e dall'area di sosta dell'autocisterna, risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato;
- b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicate nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a tre metri cubi per metro quadrato;

⁵ Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2009 dall'art. 21 del D.L. n. 207/2008.

⁶ Per **potenziamento dell'impianto** deve intendersi un aumento della capacità complessiva di stoccaggio dei serbatoi, comunque limitata a 30 m³, o l'incremento del numero dei punti di erogazione, mentre il termine ristrutturazione sottende un insieme sistematico di opere che riguarda l'intero impianto di distribuzione stradale di GPL ovvero lavori anche più limitati che però prevedono la sostituzione dei serbatoi con altri di diversa tipologia o interventi da realizzare sulle parti degli impianti (vano pompe in pozzetto, sistema di emergenza) interessate dai lavori di adeguamento ai sensi del Titolo III dell'allegato A (Lettera circolare prot. n. P1252/4106/1 del 10-10-2005).

⁷ Poiché gli adeguamenti richiesti dal D.P.R. 24/10/2003, n. 340 comportano interventi di tipo strutturale e/o impiantistico, i titolari delle attività devono attivare le procedure previste dal regolamento di prevenzione incendi. Dovranno essere altresì valutati i casi in cui siano previste sostituzioni dei serbatoi con altri nuovi di pari capacità.

c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.

2. La rispondenza dell'area prescelta per l'installazione dell'impianto alle caratteristiche urbanistiche della zona deve essere attestata dal sindaco o comprovata da perizia giurata a firma di professionista, iscritto al relativo albo professionale, competente per la sottoscrizione del progetto dell'impianto medesimo.

Art. 4. Divieto di permanenza in aree non più rispondenti

1. L'impianto regolarmente installato deve essere rimosso quando l'edificazione effettiva abbia superato, nell'area compresa entro il raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 3 dell'allegato al presente regolamento, e dall'area di sosta dell'autocisterna, la densità territoriale di tre metri cubi per metro quadrato.
2. L'impianto che, per variazioni degli strumenti urbanistici comunali intervenute successivamente alla sua realizzazione, venga a cadere in una zona destinata a verde pubblico deve essere rimosso allorché l'area destinata a verde pubblico venga integralmente attrezzata, ovvero quando vengano a mancare le distanze di sicurezza esterne rispetto alle strutture di tipo fisso di pertinenza dell'area stessa.

Art. 5. Mancanza delle distanze di sicurezza

1. Quando per effetto di variazioni intervenute nella situazione dei luoghi, le distanze di sicurezza esterne non risultano più rispettate, l'impianto deve essere rimosso.

Art. 6. Derghe

1. Qualora in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico o funzionale non fosse possibile il rispetto di qualcuna delle prescrizioni contenute nella regola tecnica di cui all'allegato A, può essere avanzata motivata richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le istanze devono essere redatte secondo le modalità indicate nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998.
2. Non può essere oggetto di deroga il mancato rispetto delle condizioni previste agli articoli 4 e 5, nonché delle distanze di sicurezza esterne.

Art. 7. Abrogazioni

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articoli 1, 7, terzo comma, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208;
- b) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024;
- c) articolo 3, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024;
- d) articolo 16, primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28;
- e) articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito, rispettivamente, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28;
- f) articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28.

Art. 8. Disposizioni finali

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle attività produttive, provvede, ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le norme di sicurezza antincendio per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione con propri decreti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Allegato A

REGOLA TECNICA IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO PER AUTOTRAZIONE (art. 1, comma 1).

**Titolo I
GENERALITÀ**

0. - Principi Comuni.

1. Gli insiemi e le attrezzature costituenti l'impianto devono essere specificamente realizzati per l'installazione prevista, secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.
2. La prevalenza massima del sistema di pompaggio deve essere compatibile con la pressione di progetto di tutti i componenti e di tutte le tubazioni soggette alla pressione della pompa di erogazione, tenuto conto della pressione massima ammissibile dei serbatoi fissi.

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini del presente decreto, si definisce:

- **area di sosta dell'autocisterna:** area delimitata da apposita segnaletica orizzontale corrispondente alla proiezione in pianta dell'ingombro massimo dell'autocisterna durante l'operazione di riempimento dei serbatoi fissi;
- **barrel:** recipiente metallico, interno o esterno al serbatoio fisso, destinato al contenimento delle pompe sommerse e dotato di una valvola di livello minimo, manovrabile dall'esterno che ha la duplice funzione di:
 - garantire il funzionamento della pompa sotto battente;
 - isolare la pompa dal G.P.L. contenuto nel serbatoio per la manutenzione;
- **capacità di un serbatoio:** volume geometrico interno del serbatoio;
- **pistola di erogazione:** dispositivo montato all'estremità di una manichetta flessibile che si innesta al dispositivo di carico posto sul veicolo;
- **punto di scarico dell'autocisterna:** punto di connessione tra l'autocisterna e le manichette flessibili utilizzate per il riempimento del serbatoio fisso, posto immediatamente a valle delle valvole di intercettazione manuali dell'autocisterna stessa;
- **punto di riempimento:** attacchi, posti sul serbatoio fisso o collegati a questo mediante apposite tubazioni, a cui vengono connesse le estremità delle manichette flessibili per l'operazione di carico dei serbatoi fissi;
- **raccordo rapido:** dispositivo che consente l'accoppiamento delle autocisterne all'impianto fisso;
 - Il dispositivo consta di due parti: l'una (denominata maschio) montata stabilmente a valle della valvola di intercettazione delle manichette di travaso; l'altra (denominata femmina) a valle delle valvole di intercettazione delle autocisterne addette al rifornimento di G.P.L.;
- **serbatoio fisso:** recipiente metallico destinato al contenimento ed utilizzazione del G.P.L. liquido, stabilmente installato sul terreno e stabilmente collegato agli impianti;
- **sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio:** sistema costituito da pulsanti di sicurezza a comando manuale, collocati in prossimità dei punti operativi dell'impianto (zona riempimento, zona rifornimento veicoli e locale gestore), in grado di:
 - isolare completamente ciascun serbatoio fisso dalle condutture di adduzione alle colonnine e di riempimento (fase liquida e gassosa), mediante valvole di intercettazione comandate a distanza;
 - isolare le tubazioni di mandata all'apparecchio di distribuzione mediante valvole di intercettazione comandate a distanza, poste nelle immediate vicinanze della colonnina stessa al fine di limitare il più possibile il volume di prodotto contenuto nelle tubazioni ubicate a

valle della valvola;

- bloccare le pompe di distribuzione e la pompa/compressore di riempimento;
 - essere associato al sistema di emergenza sull'autocisterna, nel caso in cui quest'ultima ne sia provvista, attivando la chiusura delle condutture di scarico del G.P.L. e lo spegnimento del motore;
 - interrompere integralmente il circuito elettrico dell'impianto di rifornimento, ad esclusione delle linee preferenziali che alimentano impianti di sicurezza;
- **tubazioni flessibili**: tratti di tubazione di lunghezza limitata che, grazie alla loro flessibilità, consentono di collegare terminali di tubazioni fisse con apparecchiature o con recipienti mobili senza che gli stessi vengano sottoposti a sollecitazioni meccaniche in presenza di eventuali piccoli spostamenti o dilatazioni lineari;
 - **valvola di intercettazione** comandata a distanza: valvola normalmente chiusa, il cui azionamento può avvenire anche da un punto predeterminato distante dal punto di installazione della valvola. Si intende per chiusa la posizione della valvola in assenza di energia ausiliaria nel circuito di comando.
 - **Dispositivo ANTI-STRAPPO**: dispositivo, progettato per fratturarsi o sganciarsi nel caso che un veicolo si allontani con la pistola di erogazione ancora connessa. Il dispositivo deve chiudere entrambi i lati del punto di frattura o di sganciamento al fine di fermare la fuoriuscita di G.P.L., minimizzandone le perdite.
 - **G.P.L. (GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO)**: gas liquefattibile a temperatura ambiente, costituito prevalentemente da idrocarburi paraffinici e da idrocarburi olefinici a tre o quattro atomi di carbonio. I requisiti ed i metodi di prova per il G.P.L. per autotrazione messo in commercio e distribuito in Italia sono definiti nella norma UNI EN 589.
 - **IMPIANTO**: complesso costituito da attrezzature, componenti ed accessori finalizzati alla distribuzione del G.P.L. per autotrazione, installato in una stazione di distribuzione stradale erogante solo G.P.L. o erogante anche altri carburanti.
 - **INTERRUTTORE DI EROGAZIONE AD AUTOCHIUSURA**: dispositivo che consente l'erogazione del G.P.L. solo se mantenuto in posizione d'apertura tramite un'azione continua, esercitata manualmente su apposito dispositivo di comando (ad esempio: pulsante, leva, ecc.).
 - **MANICHETTE FLESSIBILI DI TRAVASO**: Tubazioni utilizzate per il riempimento dei serbatoi fissi, che consentono di collegare il punto di scarico dell'autocisterna con il punto di riempimento dei serbatoi.

Titolo II IMPIANTI DI NUOVA REALIZZAZIONE

2. Elementi costitutivi degli impianti.

1. Gli impianti soggetti alle presenti norme possono comprendere i seguenti elementi:
 - a) uno o due serbatoi fissi;
 - b) un punto di riempimento;
 - c) pompe adibite all'erogazione di G.P.L.; le pompe possono essere azionate da motore elettrico o idraulico ed essere esterne o sommerse;
 - d) pompa e/o compressore adibiti al riempimento dei serbatoi fissi;
 - e) uno o più apparecchi di distribuzione a semplice o doppia erogazione;
 - f) locali destinati a servizi accessori (ufficio, locali vendita, magazzini, servizi igienici, impianti di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posti di ristoro, abitazione del gestore, ecc.).

3. Elementi pericolosi dell'impianto.

1. Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza, quelli indicati al precedente punto 2 con esclusione della lettera f).

4. - Serbatoi Fissi

4.1 — Disposizioni Generali

1. La capacità massima complessiva dei serbatoi è di 100 m³, ottenibile mediante due serbatoi aventi capacità massima di 50 m³ ciascuno. Ai tini della capacità complessiva dei serbatoi i barrel esterni non sono computati qualora di volume geometrico non maggiore di 0,6 m³ ciascuno.
2. Ai fini della sicurezza antincendio è necessario che i serbatoi fissi di G.P.L. abbiano un grado di riempimento non maggiore all'85% della loro capacità.
3. Gli accessori dei serbatoi devono essere facilmente accessibili da parte dell'operatore.
4. Ai fini della sicurezza antincendi i serbatoi possono essere installati:
 - a. in cassa di contenimento in cemento armato, totalmente o parzialmente fuori terra
 - b. interrati o ricoperti

In entrambi i casi i serbatoi devono essere ancorati e/o zavorrati, per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche.

4.2. - Cassa di Contenimento

1. La cassa di contenimento deve essere costruita in calcestruzzo armato e deve presentare le seguenti caratteristiche:
 - impermeabilità
 - spessore minimo di 0,2 m per le parti fuori terra;
 - bordi superiori con sporgenza di almeno 0,2 m rispetto al livello del piano di campagna;
 - dimensioni tali da lasciare uno spazio di almeno 0,5 m fra le pareti e il serbatoio;
 - copertura di tipo leggero, in materiale incombustibile con esclusione di lamiera metallica, per la protezione del serbatoio dagli agenti atmosferici posizionata in modo da garantire la ventilazione naturale e l'ispezionabilità delle apparecchiature;
 - gli spazi tra le pareti e il serbatoio devono essere riempiti con sabbia asciutta non chimicamente attiva;
 - nella cassa di contenimento il serbatoio deve essere ancorato su selle d'appoggio in modo che la generatrice inferiore risulti ad almeno 0,5 m di distanza dal fondo della cassa e lo strato di sabbia soprastante la generatrice superiore del serbatoio abbia lo spessore di almeno 0,3 m.

4.3 Interramento o Ricoprimento

1. I serbatoi possono essere installati completamente sotto il livello del suolo oppure parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In ogni caso i serbatoi devono essere completamente ricoperti e, in corrispondenza di ogni punto del serbatoio, lo spessore minimo del materiale di ricopertura non deve essere minore di 0,5 m. I serbatoi devono essere dotati di un sistema di controllo per l'allineamento statico. I serbatoi devono essere contornati di sabbia o altro materiale adatto, costipato in modo da impedire spostamenti.
2. Le connessioni di attacco dei serbatoi devono sporgere al di sopra del materiale di ricopertura.
3. Nei serbatoi ricoperti, il materiale di ricoprimento deve essere adeguatamente protetto contro l'erosione da parte degli agenti atmosferici (ad esempio mediante manto erboso).

5. - Pompe e Compressori

1. Le pompe possono essere installate:
 - a) sommerse in barrel interni o esterni ai serbatoi fissi;
 - b) esterne, sotto tettoia realizzata in materiale incombustibile di tipo leggero, con esclusione di lamiera metallica. Ai fini della presente regola tecnica per tettoia si intende una copertura priva di pareti perimetrali, ovvero aperta almeno su due lati contrapposti.
2. Qualora presenti, i compressori adibiti al riempimento dei serbatoi fissi devono essere installati a livello del piano di campagna in prossimità del serbatoio. Essi devono risultare schermati, verso l'area destinata alla sosta dell'autocisterna nella fase di riempimento, con muretto in calcestruzzo dello spessore di almeno 0,15 m, di forma e dimensioni tali che i compressori

restino defilati rispetto alla autocisterna in sosta.

3. Qualora presenti, le pompe adibite al riempimento dei serbatoi fissi devono essere installate secondo le modalità riportate alla lettera b) del precedente comma 1.

6. Recinzione.

1. Gli elementi di cui alle lettere a), c) e d), del punto 2 e i relativi dispositivi di sicurezza non devono essere accessibili da parte di personale non autorizzato. Pertanto, laddove detti elementi non siano già protetti, deve essere prevista una recinzione alta almeno 1,8 m, realizzata in robusta rete metallica sostenuta da pali, o con grigliati metallici, su cordolo di calcestruzzo, e dotata di una porta apribile verso l'esterno avente larghezza non minore di 0,8 m, munita di idoneo sistema di chiusura.
2. Le distanze tra la recinzione e gli elementi pericolosi di cui sopra devono consentire l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria.
3. Parte della recinzione può coincidere con la recinzione dell'area ove è installato l'impianto, anche se in muratura, purché la zona risulti ben ventilata e siano rispettate le distanze di protezione di cui al punto 13.3.

7. Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio.

1. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere dotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche riportate al Titolo I, punto 1.
2. Il sistema di emergenza deve intervenire entro 15 secondi dall'attivazione ed il ripristino delle condizioni di esercizio deve essere eseguibile solo manualmente, previa eliminazione dello stato di pericolo che ne ha provocato l'attivazione.
3. Ogni pulsante del sistema di emergenza deve essere collocato in posizione facilmente raggiungibile ed essere evidenziato con idonea segnaletica.
4. In prossimità delle valvole di intercettazione asservite al sistema di emergenza devono essere posti elementi fusibili in grado di attivare il sistema stesso in caso di incendio.

7-Bis. - Tubazioni per G.P.L. in fase liquida

1. Le tubazioni per la movimentazione di G.P.L. liquido all'interno dell'impianto devono essere interrato. Ove l'interramento risulti irrealizzabile per motivi tecnico-costruttivi, sono ammessi tratti limitati di tubazioni fuori terra disposte in modo che siano evitati urti accidentali. Le tubazioni devono essere esterne agli edifici e non sottostanti agli stessi.
2. In corrispondenza di zone soggette a traffico veicolare deve essere previsto un adatto sistema di protezione (ad es. lastre in calcestruzzo armato) al fine di evitare danni alle tubazioni sottostanti.
3. Tutte le giunzioni che non sono saldate devono essere ispezionabili.
4. Le tubazioni di alimentazione degli apparecchi di distribuzione devono essere saldamente ancorate alla base degli apparecchi stessi e munite di un dispositivo, inserito a valle della valvola automatica del sistema di emergenza, idoneo ad impedire la fuoriuscita di liquido o di gas anche in caso di asportazione accidentale dell'apparecchio di distribuzione.
5. Un dispositivo anti-strappo deve essere posizionato a monte del tubo flessibile di erogazione ancorato a terra su apposito sostegno di adeguata resistenza meccanica, adiacente all'apparecchio di distribuzione, se quest'ultimo non è già provvisto di un dispositivo con equivalente funzionalità.
6. Le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente punto devono essere osservate anche per le tubazioni in fase gassosa a pressione non ridotta, ossia comunicanti direttamente con serbatoi o recipienti contenenti G.P.L. in fase liquida

8. - Dispositivi e modalità per il riempimento dei serbatoi fissi

1. Le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere eseguite mediante due linee realizzate con manichette flessibili di travaso di cui una per la fase liquida ed una per il ritorno della fase gassosa, con l'ausilio di una pompa o di un compressore. Qualora le operazioni di riempimento vengano effettuate con l'ausilio di autocisterne dotate di impianto di rifornimento

con misuratore volumetrico, è consentito utilizzare una sola tubazione per la fase liquida. Le manichette flessibili di travaso possono essere in dotazione all'impianto o all'autocisterna.

2. Il punto di riempimento, come definito al Titolo I, punto 1, deve essere munito di una valvola di non ritorno direttamente collegata ad una valvola di intercettazione.
3. Nel caso di utilizzo di manichette flessibili di travaso in dotazione all'impianto, l'estremità di attacco delle manichette all'autocisterna devono essere munite di una valvola di eccesso di flusso e di un dispositivo di intercettazione manuale o automatico con fermo nella posizione di chiusura.
4. Nel caso di utilizzo di manichette flessibili di travaso in dotazione all'autocisterna, immediatamente a valle o a monte della valvola d' intercettazione manuale dell' autocisterna si deve installare una valvola di eccesso di flusso.
5. Le parti terminali delle manichette flessibili di travaso devono essere munite di raccordi rapidi.
6. Il collegamento tra autocisterna e serbatoio deve essere attuato in modo da assicurare la continuità elettrica, Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di riempimento deve essere predisposta una presa di terra per la messa a terra dell'autocisterna.

9. Impianto elettrico.

1. L'impianto di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione deve essere dotato di impianti elettrici realizzati secondo quanto indicato dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968), e la loro conformità deve essere attestata secondo le procedure di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990) e relativo regolamento di attuazione.
2. Le installazioni elettriche devono essere verificate periodicamente, ai fini della loro manutenzione programmata, secondo quanto previsto dalle specifiche norme tecniche.
3. L'interruttore generale delle varie utenze deve essere centralizzato su quadro ubicato nel locale gestore in posizione facilmente accessibile o in altro luogo esterno alle zone classificate con pericolo di esplosione. In ogni caso l'interruttore generale deve essere chiaramente segnalato e facilmente accessibile.
4. Nel locale gestore deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza ad inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare l'illuminazione normale, alimentato da sorgente di energia indipendente da quella della rete elettrica normale, o realizzato con lampade autoalimentate, in grado di assicurare un illuminamento non minore di 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento per un tempo non minore di 60 minuti. Nello stesso locale devono essere tenute disponibili e sottocarica almeno due lampade portatili autoalimentate con autonomia non minore di 60 minuti.
5. Le zone ove sono ubicati il punto di riempimento ed i serbatoi, con i relativi accessori e dispositivi di sicurezza, devono essere sufficientemente illuminate al fine di permettere la sorveglianza.

10. Impianto di terra e di protezione delle strutture dalle scariche atmosferiche.

1. L'impianto di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione deve essere dotato di impianto di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche realizzati secondo quanto indicato dalla legge 1° marzo 1968, n. 186.
2. Il punto di riempimento deve essere corredato di morsetto di terra e di pinze per il collegamento di terra fra impianto fisso e autocisterna. Il sistema deve essere provvisto di adatta apparecchiatura a sicurezza per l'ottenimento della continuità elettrica soltanto dopo il collegamento della pinza al mezzo mobile (ad es. interruttore a sicurezza incorporato nella pinza). L'avvio dell'operazione di riempimento deve essere condizionato dall'assenso del collegamento di terra.

11. Fognature e caditoie.

1. Le fognature (sia di acque bianche che nere) a servizio dell'impianto di distribuzione di G.P.L. devono avere, in uscita dall'impianto, almeno gli ultimi due pozzetti sifonati in modo da consentire il passaggio esclusivamente di liquidi. Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche

devono distare almeno 5 m dall'area di sosta dell'autocisterna e dagli elementi pericolosi indicati al punto 3 e devono essere sifonate secondo quanto sopra indicato.

12. - Estintori ed idranti

1. In prossimità di ogni elemento pericoloso dell'impianto deve essere posizionato almeno un estintore portatile di capacità estinguente non inferiore a 21 A 113 BC e carica nominale non inferiore a 6 kg. Gli estintori devono essere disposti in posizione visibile, facilmente accessibile e rapidamente raggiungibile.

2. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere provvisti di un impianto idrico di estinzione incendi - reti idranti - progettato, installato, e gestito in conformità alla norma UNI 10779. Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779 gli impianti si classificano come segue:

- impianti con capacità complessiva non superiore a 30 mc: livello di rischio 1;
- impianti con capacità complessiva superiore a 30 mc: livello di rischio 2.

Per entrambi i livelli di rischio deve essere prevista la sola "protezione interna", con alimentazione idrica di tipo ordinario come definita dalla UNI 9490. L'impianto idrico deve consentire di raggiungere con il getto d'acqua di almeno un idrante e/o naspo ogni elemento pericoloso dell'impianto nonché l'area di sosta dell'autocisterna. È ammessa l'installazione anche di un solo idrante e/o naspo purché sia soddisfatta la suddetta condizione.

3. Quando l'impianto non è in esercizio, è consentito proteggere gli elementi di erogazione con sistemi antieffrazione.

13. Distanze di sicurezza.

13.1 Distanze di sicurezza interne.

13.1.1 Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi dell'impianto.

1. Tra gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3, devono essere osservate le distanze riportate nella seguente tabella:

Tabella I

Elementi pericolosi dell'impianto	A	B	C
A -- punto di riempimento (1)	--	-- (2)	8
B -- serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori	-- (2)	-- (3)	8
C -- apparecchi di distribuzione	8	8	8

(1) È ammesso un unico punto di riempimento per ogni impianto di distribuzione.

(2) La distanza tra il punto di riempimento e il serbatoio non deve essere maggiore di 15 m; le relative tubazioni di collegamento devono essere interrate e con percorso più breve possibile.

(3) La distanza tra serbatoi non deve essere minore di 0,8 m.

13.1.2 Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi ed attività pertinenti l'impianto.

1. Tra gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3, e le attività pertinenti l'impianto stesso devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza:

a) locali destinati a servizi accessori (ufficio gestore, locale deposito e/o vendita di accessori {non-oil}, magazzini e servizi igienici, per una superficie complessiva non maggiore di 100 mq, officina senza utilizzo di fiamme libere con superficie non maggiore di 100 mq)	10 m
b) abitazione gestore	20 m
c) officina senza utilizzo di fiamme libere con superficie maggiore di 100 mq	20 m
d) locali di ristoro e/o vendita: fino a 200 mq di superficie lorda coperta accessibile al pubblico (è consentita inoltre una superficie aggiuntiva destinata a servizi e deposito non eccedente 50 mq)	20 m

oltre le superfici di cui sopra si applicano le distanze di sicurezza esterne.

Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino contigui su una o più pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate;

e) parcheggi, anche all'aperto, con numero di autoveicoli maggiore di 9 **15 m**

In ogni caso il parcheggio di autoveicoli, in numero minore o uguale a 9, all'interno dell'impianto, è consentito ad una distanza minima di 10 metri dagli elementi pericolosi;

f) aperture poste a livello del piano di campagna comunicanti con locali interrati o seminterrati **20 m**

2. A partire dall'area di sosta dell'autocisterna deve essere osservata una distanza di sicurezza di 8 m dagli apparecchi di distribuzione, dai fabbricati pertinenti l'impianto, dai parcheggi e dalle aperture di cui alla lettera f) del comma precedente.

3. La detenzione di oli lubrificanti presso gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. deve rispettare le stesse limitazioni previste dalla vigente normativa per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti liquidi.

13.1.3 Impianti misti.

1. È consentita la costruzione di impianti di distribuzione di G.P.L. per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, a condizione che siano rispettate le seguenti distanze di sicurezza:

a) tra gli elementi A e B della tabella I dell'impianto di distribuzione di G.P.L. ed i pozzetti di carico dei serbatoi e gli apparecchi di distribuzione di combustibili liquidi (benzine e gasolio) **10 m**

b) tra gli apparecchi di distribuzione di G.P.L. ed i pozzetti di carico dei serbatoi di altri combustibili liquidi (benzine e gasolio) **10 m**

c) tra gli apparecchi di distribuzione di G.P.L. e gli apparecchi di distribuzione di altri combustibili liquidi (benzine e gasolio, **fatto salvo quanto previsto al punto 15.3 in merito alle modalità di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi**) **8 m**

d) per gli impianti misti con distributori di gas naturale per autotrazione, tra gli apparecchi di distribuzione di G.P.L. e quelli di gas naturale, **fatto salvo quanto previsto al punto 15.3 in merito alle modalità di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi.** **8 m**

e) tra l'area di sosta dell'autocisterna di G.P.L. e quella di altri combustibili liquidi **5 m**

13.2 Distanze di sicurezza esterne.⁽⁸⁾

1. Dagli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3 devono essere osservate le seguenti distanze di sicurezza rispetto al perimetro di fabbricati esterni all'impianto:

a) per depositi di capacità complessiva fino a 30 m³:

- dal punto di riempimento, 30 m;
- da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 20 m;
- da apparecchi di distribuzione, 20 m;

b) per depositi di capacità complessiva maggiore di 30 m³:

⁸ Un'attività ricettiva turistico-alberghiera (**motel**) fino a **25 posti letto**, può rientrare tra gli elementi costitutivi dell'impianto di distribuzione carburanti erogante anche g.p.l per autotrazione e dovrà essere ubicata nel rispetto della **distanza di sicurezza esterna** di cui al punto 13.2 (Note DCPREV prot. n. 12150 del 04-09-2013 e n. 7493 del 05-05-2010).

- dal punto di riempimento, 30 m;
- da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 30 m;
- da apparecchi di distribuzione, 20 m.

Nel computo delle distanze di sicurezza possono comprendersi anche le larghezze di strade, torrenti e canali nonché eventuali distanze di rispetto previste dagli strumenti urbanistici comunali;

- c) le distanze di sicurezza sopra indicate devono essere aumentate del 50% rispetto alle attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86, 87 e 89 dell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982⁹⁾ (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), nonché rispetto a fabbricati per il culto, caserme¹⁰⁾, musei, mercati stabili, stazioni di linee di trasporto pubbliche e private, cimiteri, aree destinate allo stazionamento di circhi e parchi di divertimento¹¹⁾;
- d) rispetto a linee ferroviarie pubbliche e private e a linee tranviarie in sede propria devono essere osservate le distanze di sicurezza di cui alle lettere a) e b), fatta salva in ogni caso l'applicazione di disposizioni specifiche emanate dalle Ferrovie dello Stato;
- e) rispetto alle autostrade devono essere osservate le distanze di sicurezza di cui alle lettere a) e b), con l'esclusione degli apparecchi di distribuzione per i quali la distanza di sicurezza esterna può essere ridotta a 15 m;
- f) rispetto alle altre strade destinate alla circolazione dei veicoli a motore e alle vie navigabili deve essere osservata una distanza di sicurezza di 15 m;
- g) a partire dall'area di sosta dell'autocisterna deve essere osservata una distanza di sicurezza di 15 m rispetto ai fabbricati esterni, autostrade, linee ferroviarie pubbliche e linee tranviarie in sede propria e di 10 m rispetto alle altre strade e vie navigabili;
- h) rispetto a parcheggi all'aperto, con numero di autoveicoli maggiore di 9, deve essere osservata una distanza di sicurezza di 20 m;
- i) tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiore di 400 volt efficaci per corrente alternata e 600 volt per corrente continua, deve essere osservata una distanza, misurata in proiezione, di 15 m;
- j) le distanze di cui ai commi precedenti vanno misurate:
 - 1) per le strade e le autostrade, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, ed il bordo della carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli a motore;
 - 2) per le ferrovie e le tramvie, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, e la rotaia del binario di corsa più vicino;
 - 3) per le vie navigabili, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, ed il limite della superficie delle acque al livello di guardia.

13.3 Distanze di protezione.

1. Rispetto agli elementi pericolosi dell'impianto devono essere osservate le seguenti distanze di protezione:

- a) dal punto di riempimento, 10 m;
- b) dagli apparecchi di distribuzione, 10 m;

⁹⁾ Il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16/2/1982 presenti nelle vigenti regole tecniche sottende un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto si è dell'avviso che nell'applicare le specifiche regole tecniche si debba continuare ad operare il **rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16/2/1982**, anche se abrogato (Nota DCPREV prot. n. 6959 del 21-05-2013).

¹⁰⁾ Relativamente alla distanza di sicurezza esterna tra un impianto di distribuzione di g.p.l. per autotrazione e caserme militari è stato chiarito (pur se il parere ministeriale era relativo alla previgente normativa) che detta distanza va rispettata solamente **rispetto al "perimetro di luoghi ove suole verificarsi affluenza di pubblico"** all'interno delle caserme (Nota prot. n. P77/4106/1 sott. 34 del 17/3/1998).

¹¹⁾ Le uniche **attività** rispetto alle quali le **distanze di sicurezza esterne** devono essere **aumentate del 50 % sono quelle** esplicitamente **individuate al p.to 13.2 lett. c)**, del D.P.R. 24.10.2003 n. 340. In particolare tra le suddette attività **non risultano comprese** quelle di **ristorazione e spaccio di bevande al pubblico** (Nota prot. n. P1619/4106/1 sott. 39 del 27/10/2004).

- c) da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 5 m;
- d) dall'area di sosta dell'autocisterna, 5 m.

14. Sosta dell'autocisterna.

1. L'area di sosta dell'autocisterna deve essere disposta in modo da evitare interferenze con il traffico degli altri autoveicoli circolanti nell'impianto e consentire il rapido allontanamento dell'autocisterna in caso di necessità.
2. L'area di sosta dell'autocisterna deve essere chiaramente individuata con segnaletica orizzontale.
3. La pavimentazione in corrispondenza dell'area di sosta dell'autocisterna deve essere di tipo impermeabile ed in piano o con pendenza massima dell'1% per evitare movimenti incontrollati del veicolo durante l'operazione di riempimento del serbatoio fisso.
4. Il punto di scarico dell'autocisterna non deve distare più di 5 m dal punto di riempimento.

15. Norme di esercizio.

15.1 Generalità.

1. Nell'esercizio degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere osservati, oltre agli obblighi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle disposizioni riportate nel decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 (s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998), le prescrizioni specificate nei punti seguenti.
2. Il responsabile dell'attività è normalmente individuato nel titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio dell'impianto, tuttavia alcuni obblighi gestionali possono essere affidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore. In tale circostanza il titolare dell'attività dovrà comunicare al competente Comando provinciale VV.F. quali obblighi ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo apposita dichiarazione di quest'ultimo attestante l'assunzione delle connesse responsabilità e l'attuazione dei relativi obblighi.

15.2. - Operazioni di riempimento

1. Nelle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere evitate dispersioni di gas nell'atmosfera.
2. Le operazioni di riempimento del/i serbatoio/i fissi non possono essere iniziate se non dopo che:
 - il motore dell'autocisterna sia stato spento e i circuiti elettrici del mezzo interrotti; le autobotti dotate di sistema di arresto di emergenza conforme alla norma UNI EN 12252:2001, possono scaricare con motore in moto in quanto tale sistema è in grado di chiudere le valvole e spegnere il motore; il sistema di arresto in dotazione all'autocisterna deve essere collegato al sistema di emergenza dell'impianto;
 - le ruote dell'autoveicolo siano state bloccate;
 - l'autocisterna sia stata collegata elettricamente a terra;
 - sia stata controllata ed accertata la piena efficienza dei raccordi, delle guarnizioni e delle manichette flessibili o snodabili;
 - siano posizionati almeno due estintori in dotazione all'impianto, pronti all'uso, nelle vicinanze del punto di riempimento e a portata di mano.
3. L'autocisterna, al momento del suo ingresso nel piazzale dell'impianto e prima di posizionarsi nell'apposita area di sosta per l'operazione di riempimento, deve essere provvista di un dispositivo rompi fiamma sul tubo di scarica.
4. La sosta dell'autocisterna all'interno dell'impianto è consentita soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di riempimento.
5. Durante le operazioni di riempimento, il personale addetto deve rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dal punto di riempimento.
6. Negli impianti misti è vietato procedere alle operazioni di riempimento di G.P.L.

contemporaneamente al riempimento dei serbatoi fissi di altri carburanti.

7. Dal piano di campagna circostante il serbatoio deve essere possibile leggere il valore di pressione interna al serbatoio ed i valori di livello e di temperatura del liquido nel serbatoio.

15.3. Operazioni di Erogazione

1. Salvo che in caso di rifornimento self-service, le operazioni di erogazione di G.P.L. devono essere effettuate dal personale addetto che deve osservare le seguenti prescrizioni:
 - accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti;
 - prestare attenzione affinché la messa in moto del veicolo rifornito avvenga soltanto dopo aver disinserito la pistola di erogazione dal punto di carico posto sul veicolo.
2. Durante l'esercizio dell'impianto il personale addetto deve osservare e fare osservare le seguenti prescrizioni:
 - posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in dotazione all'impianto, nelle vicinanze della colonnina di erogazione e a portata di mano;
 - rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dagli apparecchi di distribuzione;
 - rispettare e far rispettare il divieto assoluto di rifornire recipienti mobili (bombole, bottiglie, ecc.).
3. È consentita l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multiprodotto conformi alle norme vigenti applicabili; è tuttavia vietato rifornire il medesimo veicolo con più carburanti contemporaneamente.

15.4 Operazioni di drenaggio.

1. Le operazioni di drenaggio di acqua o di altre impurità dai serbatoi devono essere eseguite secondo procedure scritte volte ad evitare il rischio di perdite e che, in particolare, vietino di tenere contemporaneamente aperte ambedue le valvole costituenti il sistema.
2. Le operazioni di drenaggio sono vietate durante la fase di riempimento dei serbatoi fissi e durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli.

15.5 Prescrizioni generali di emergenza.

1. Il personale addetto agli impianti deve:
 - a) essere edotto sulle norme contenute nel presente decreto, sul regolamento interno di sicurezza e sul piano di emergenza predisposto;
 - b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione all'impianto, nonché impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone accedano all'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso.
2. Deve essere disponibile presso l'impianto un'apparecchiatura portatile di rilevazione gas (esplosimetro).

15.6 Documenti tecnici.

1. Presso gli impianti devono essere disponibili i seguenti documenti:
 - a) un manuale operativo contenente le istruzioni per l'esercizio degli impianti;
 - b) uno schema di flusso degli impianti di G.P.L.;
 - c) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e delle attrezzature antincendio, nonché l'indicazione delle aree protette dai singoli impianti antincendio;
 - d) gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e allarme.

15.7 Segnaletica di sicurezza.

1. Devono osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto

legislativo 14 agosto 1996, n. 493⁽¹²⁾ (s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996). Inoltre nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposta idonea cartellonistica riprodotte uno schema ed una planimetria dell'impianto.

2. In particolare devono essere affisse istruzioni per gli addetti inerenti:
 - il comportamento da tenere in caso di emergenza;
 - le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto come l'azionamento dei pulsanti di emergenza e il funzionamento dei presidi antincendio la cui ubicazione deve essere anch'essa adeguatamente segnalata.
3. In prossimità degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica deve indicare le prescrizioni e i divieti per gli automobilisti in particolare, con riferimento al divieto di rifornire recipienti mobili di cui al punto 15.3.2, deve essere esposto un cartello recante la seguente dicitura: "È vietato riempire bombole di GPL. Chiunque riempie bombole è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro (D.lgs. n. 128/2006 - art. 18, comma 5). L'utente che abbia autorizzato il riempimento di bombole di GPL è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 4.000 euro (D.lgs. n. 128/2006 - art. 18, comma 6).

15.8 Chiamata dei servizi di soccorso.

1. I servizi di soccorso (Vigili del fuoco, servizio di assistenza tecnica, etc.) devono poter essere avvertiti in caso di urgenza tramite rete telefonica fissa. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico dal quale questa sia possibile.

Titolo III

IMPIANTI ESISTENTI CON CAPACITÀ COMPLESSIVA FINO A 30 M³

16. Generalità.

1. Gli impianti esistenti devono osservare le norme di esercizio di cui al punto 15 dell'allegato a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed essere adeguati, entro i termini temporali previsti all'art. 1, alle disposizioni riportate ai punti seguenti.
2. Una volta eseguiti gli interventi di adeguamento, negli impianti esistenti possono essere osservate le distanze di sicurezza interne di cui al punto 13.1 del presente allegato.
3. Qualora si intendano applicare le distanze di sicurezza esterne di cui al punto 13.2, gli impianti esistenti devono essere integralmente adeguati alle disposizioni previste al Titolo II del presente allegato.

17. Interventi di adeguamento.

17.1 Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio.

1. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere dotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche riportate al punto 7. In particolare un pulsante di attivazione del sistema deve essere ubicato nel locale pompe, qualora previsto.

17.2 Dispositivi e modalità per il riempimento dei serbatoi fissi

1. Devono essere osservate le disposizioni di cui al punto 8 relativamente all'utilizzo di manichette flessibili munite di raccordi rapidi, in dotazione all'impianto o all'autocisterna.

17.3 Mezzi di estinzione degli incendi.

1. La dotazione di estintori presso gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. deve comprendere, oltre a 5 estintori portatili, almeno un estintore carrellato.

17.4 Vano pompe in pozzetto.

1. Negli impianti che ancora utilizzano il vano pompe in pozzetto devono essere attuati i seguenti interventi al fine di migliorarne l'attuale livello di sicurezza:

- a) la scala di accesso al vano pompe deve essere realizzata in conformità alla vigente normativa

¹² Occorre far riferimento al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) che ha abrogato e sostituito, tra le altre, dall'Allegato XXIV all' Allegato XXXII, le precedenti disposizioni in materia di segnaletica di sicurezza.

riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e rispondere in ogni caso ai seguenti requisiti minimi:

- essere realizzata in muratura o in materiale antiscintilla;
- avere larghezza non minore di 0,6 m;
- avere pedata non minore di 0,2 m;
- avere alzata non maggiore di 0,25 m;

b) tutti i comandi di normale operatività devono essere collocati all'esterno del vano pompe;

c) è fatto divieto di accesso al vano pompe a persone non autorizzate. Detto divieto si applica anche al personale dell'impianto non espressamente autorizzato dal titolare dell'attività;

d) deve essere installato un impianto fisso di rivelazione di gas a due soglie di intervento:

prima soglia, tarata al 25% del limite inferiore di esplosività, per l'attivazione di un sistema di allarme ottico ed acustico;

seconda soglia, tarata al 50% del limite inferiore di esplosività, per l'attivazione del sistema di emergenza di cui al punto 7.

Il suddetto impianto di rivelazione deve:

- essere realizzato ed installato a regola d'arte;
- essere sottoposto a controllo periodico sulla efficienza e taratura secondo le specifiche tecniche fornite dal costruttore; le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati a cura di personale specializzato ed essere annotati su apposito registro di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

e) l'attivazione dell'aspiratore deve avvenire prima della discesa di operatori nel vano pompe mediante dispositivi automatici asserviti, ad esempio, ad uno dei seguenti dispositivi:

- accensione dell'illuminazione nella sala pompe;
- sensore di presenza posizionato alla sommità della scala;
- fotocellula posizionata alla sommità della scala.

In ogni caso deve essere possibile attivare l'aspiratore anche con comando manuale e l'aspiratore stesso deve rimanere sempre in funzione in presenza di operatori nella sala pompe.

2. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di mettere fuori servizio l'attuale vano pompe, riempiendolo completamente con materiale inerte e compatto. In tale evenienza l'installazione delle pompe deve essere conforme a quanto previsto al punto 5.

TITOLO IV⁽¹³⁾ **Rifornimento self-service**

18. - Generalità

1. È consentito il rifornimento self-service se sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nel presente titolo sia nell'ambito degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione monocarburante sia negli impianti misti.
2. Durante gli orari di apertura dell'impianto self-service di G.P.L., di tipo presidiato, il personale addetto deve sempre trovarsi presso l'impianto self-service per consentire una rapida

¹³ *In relazione al nuovo Titolo IV si evidenzia come il rifornimento self-service sia ammesso solo presso impianti presidiati da idoneo personale addetto. Tale servizio è previsto nella quasi totalità dei Paesi europei dove il GPL per autotrazione ha un apprezzabile livello di diffusione attenendosi alle disposizioni del regolamento ECE/ONU 67-01 che, tra l'altro, codifica una tipologia unificata di connessione tra pistola di erogazione e dispositivo di carica sull'autoveicolo. Le condizioni integrative introdotte per le caratteristiche costruttive e gestionali dell'impianto, compresa l'apposita cartellonistica, assicurano un idoneo livello di sicurezza durante le operazioni di rifornimento a prescindere dal grado di destrezza del cliente. Si precisa che le modifiche costruttive da apportare a un impianto esistente qualora si voglia introdurre il rifornimento self-service, sono tali da implicare necessariamente un adeguamento alle disposizioni del Titolo III dell'all. A al DPR 340/2003. Pertanto gli impianti esistenti, ancorché rispondenti alle disposizioni del nuovo Titolo IV, non potranno prevedere l'erogazione self-service fintanto che non risulteranno eseguiti anche gli adeguamenti previsti dal Titolo III (Lett. circ. prot. n. P721/4106/1 sott. 38 del 5/6/2007).*

assistenza in caso di richiesta mediante il sistema di comunicazione di cui al successivo punto 19, comma 3, da parte dell'utente.

3. È inoltre consentito il rifornimento self-service presso impianti di distribuzione di GPL per autotrazione non presidiati a condizione che siano osservati i seguenti punti:

- l'erogazione del gas sia automaticamente interdetta da un apposito sistema nel caso in cui la pistola di erogazione venga collegata ad una bombola che non fa parte dell'impianto, conforme al regolamento ECE-ONU 67-01, posto a servizio della propulsione del veicolo. Il sistema automatico di interdizione dell'erogazione del gas, nel rispetto delle disposizioni comunitarie applicabili, deve essere conforme a norma tecnica adottata dall'Ente di Unificazione Italiano, ovvero corrispondente ad altro sistema legittimamente riconosciuto, per il medesimo impiego, da un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo;
- gli impianti siano dotati di sistemi di videosorveglianza, con registrazione delle immagini in conformità alla normativa vigente, che consenta la visione dell'apparecchio di distribuzione e della zona di rifornimento dei veicoli;
- gli utenti siano stati preventivamente autorizzati da parte di soggetti abilitati mediante l'attivazione di apposita scheda a riconoscimento elettronico rilasciata dai gestori o da altri soggetti che ne hanno titolo, previa verifica del possesso dei seguenti tre requisiti:
 - a) veicoli con impianto conforme al regolamento ECE-ONU 67-01 dotati di connettore ubicato in posizione facilmente accessibile;
 - b) validità del serbatoio di GPL installato sul veicolo;
 - c) adeguata istruzione dell'utente sulle modalità di effettuazione del rifornimento self-service e dei rischi connessi, nonché delle avvertenze, limitazioni, divieti e comportamento da tenere in caso di emergenza. La suddetta istruzione deve prevedere una dimostrazione pratica sul corretto utilizzo del distributore self-service e sulle modalità di rifornimento del veicolo e deve essere accompagnata da apposito opuscolo.

La scheda a riconoscimento elettronico riporta il nominativo dell'utente a cui viene rilasciata e la targa del veicolo ed ha validità legata alla validità del serbatoio installato sul veicolo. L'utente sottoscrive apposito documento con la contestuale attivazione della suddetta scheda elettronica che lo abilita al rifornimento con modalità self-service, impegnandosi ad utilizzarla solo personalmente e per il rifornimento del veicolo specificato, assumendosi così ogni responsabilità in merito al corretto uso di tale sistema di rifornimento, pena il ritiro della stessa.

L'apparecchiatura preposta al riconoscimento della scheda elettronica ed a fornire il consenso all'erogazione del gas deve essere conforme alla normativa vigente ed idonea al luogo di installazione.

19. - Requisiti per il rifornimento self-service

1. In prossimità dell'apparecchio di distribuzione asservito ad un dispositivo self-service deve essere installato un dispositivo che comanda l'erogazione del gas mediante l'azione manuale sul dispositivo stesso. Il rilascio del dispositivo determina l'immediato blocco dell'erogazione.
2. Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche:
 - l'interruttore di erogazione ad autochiusura comanda l'apertura di una valvola d'intercettazione a sicurezza positiva posta sulla condotta d'adduzione del GPL, in prossimità della colonnina di erogazione; l'assenza dell'azione manuale comporta la chiusura della valvola d'intercettazione;
 - il rilascio dell'interruttore determina l'immediata chiusura della valvola di intercettazione, la fine dell'operazione di erogazione e la dispersione in aria del volume di GPL intrappolato tra le parti interconnesse.
3. Negli impianti self-service presidiati in prossimità dell'apparecchio di distribuzione deve essere posizionato un sistema di comunicazione che permetta all'utente di ricevere assistenza all'operazione di rifornimento da parte del personale addetto e deve essere installato almeno un punto di controllo a distanza dell'apparecchio di distribuzione dal quale il personale addetto

deve poter comandare l'interruzione dell'erogazione.

4. Negli impianti self-service non presidiati, in prossimità dell'apparecchio di distribuzione, deve essere previsto un sistema di comunicazione remoto, attivabile mediante un apposito pulsante, con un centralino dedicato attivo h24, che consenta all'utente di ricevere assistenza all'operazione di rifornimento nonché permetta di segnalare un incidente o una situazione di emergenza ricevendo istruzioni sulle operazioni da compiere e sul comportamento da tenere. Il personale in servizio presso il suddetto centralino deve avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito della frequenza del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998.
5. Sull'apparecchio di distribuzione automatico asservito ad un dispositivo self-service devono essere previsti dispositivi di segnalazione all'utente e, nel caso di impianti self-service presidiati, al personale addetto, del corretto riposizionamento della pistola di erogazione nell'apposito alloggiamento.».

20. - Segnaletica di sicurezza

1. Fatte salve le disposizioni previste al punto 15.7 compatibili con il rifornimento self-service, in prossimità degli apparecchi di distribuzione asserviti ad un dispositivo self-service, in posizione facilmente visibile, idonea cartellonistica dovrà indicare le seguenti ulteriori avvertenze ed istruzioni che l'utente è tenuto a rispettare:
 - a. Avvertenze:
 - per ogni informazione relativa all'operazione di erogazione contattare il personale addetto attraverso il previsto sistema di comunicazione (negli impianti presidiati);
 - è vietato utilizzare impropriamente la scheda (negli impianti non presidiati);
 - per ricevere assistenza all'operazione di erogazione o in caso di necessità premere il pulsante e attendere la risposta dell'operatore oppure, lontano dalla zona di erogazione, chiamare il seguente numero di telefono del centralino attivo h24 (negli impianti non presidiati);
 - in caso di emergenza chiamare i seguenti numeri di telefono, lontano dalla zona di erogazione: Vigili del Fuoco 115, Soccorso Sanitario 118, Carabinieri 112, Polizia 113, Guardia di Finanza 117 (negli impianti non presidiati);
 - in caso di emergenza premere il pulsante del sistema di emergenza ed allontanarsi;
 - è vietato riempire bombole: ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo n. 128/2006 "chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a diecimila euro.";
 - è vietato riempire il serbatoio del veicolo oltre l'80% del suo volume nominale;
 - nell'area compresa in un raggio di 6 m dal perimetro dell'apparecchio di distribuzione è vietato utilizzare apparati non adeguatamente protetti dal rischio d'innesco, fumare anche a bordo del veicolo, accendere o far circolare fiamme libere.
 - b. Istruzioni per l'operazione di rifornimento
 - spegnere il motore e tirare il freno a mano;
 - collegare correttamente la pistola di erogazione al connettore del veicolo;
 - azionare l'interruttore di erogazione ed assicurarsi che non fuoriesca prodotto dalla connessione;
 - rilasciare l'interruttore di erogazione solo dopo che l'operazione di rifornimento sia ultimata;
 - è vietato forzare il riempimento del serbatoio del veicolo quando il dispositivo di massimo riempimento sia intervenuto;
 - è vietato rifornire contemporaneamente il medesimo veicolo con più carburanti;
 - scollegare e riposizionare correttamente la pistola di erogazione nell'apposito alloggiamento.
2. Idonea segnaletica deve evidenziare l'interruttore di erogazione ad auto chiusura e il sistema di comunicazione con il personale addetto.